

Via alla riforma del sistema: accesso al credito semplificato. Si torna per gradi al pre-Covid

06901

06901

# Garanzie su misura per le pmi

## Fondo riarticolato in funzione dell'operazione finanziaria

Pagina a cura  
di **BRUNO PAGAMICI**

**D**al 1° gennaio 2024 il Fondo pmi può garantire fino all'80% le imprese che accedono ai prestiti bancari per finanziare gli investimenti, le pmi in fase di start up e le operazioni a "importo ridotto" fino a 40 mila euro. Il Fondo inoltre può operare a favore delle imprese con numero di dipendenti non inferiore a 250 (small mid cap) e degli enti del Terzo settore per operazioni fino a 60 mila euro (attraverso l'istituzione di una speciale sezione presso il ministero del lavoro), nonché garantire operazioni finanziarie aventi a oggetto investimenti nel capitale di rischio. Per tutto il 2024 la copertura massima del Fondo per singola impresa verrà mantenuta per un importo pari a 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda il rovescio della medaglia, verranno escluse dalle garanzie i soggetti (imprese e professionisti) rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo, contrariamente a quanto avvenuto nel corso della crisi dovuta alla pandemia e al conflitto russo ucraino. Verrà inoltre ridotto da 2 milioni di euro a 500 mila euro l'importo minimo dei bond che possono essere inclusi nei portafogli garantibili.

Sono questi i tratti principali della riforma della disciplina del Fondo di garanzia pmi dettata dal decreto Anticipi (dl 145/2023 convertito nella legge 191/2023) e chiariti dalla circolare del Mediocredito centrale n. 21 del 22 dicembre 2023 (si veda *ItaliaOggi* del 28 dicembre 2023) che muove da una duplice finalità: delinearne, passate le fasi più acute della crisi Covid-19 e Ucraina, un percorso di ritorno verso la disciplina operativa del Fondo "pre-Covid", attuato tuttavia con la necessaria gradualità e opportuni accorgimenti, nonché semplificare l'articolazione delle coperture del Fondo ante-emergenza causata dalla pandemia.

**Le novità del Fondo.** Il decreto convertito nella legge 191/2023 dispone per il 2024

una riarticolazione delle misure di garanzia in funzione della finalità a fronte della quale l'operazione finanziaria garantita viene richiesta. In particolare, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello medesimo, fino alla misura massima del 55% per le operazioni di finanziamento legate a esigenze di liquidità riferite di soggetti che rispettino i requisiti dimensionali di "micro, piccola e media impresa" rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo. Tale misura è innalzata al 60% per le operazioni finanziarie riferite a pmi rientranti nelle fasce 3 e 4. La misura è innalzata all'80% nel caso di operazioni finanziarie aventi a oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a pmi costituite o che abbiano iniziato la propria attività da non oltre 3 anni dalla richiesta della garanzia (pmi in fase di start up).

Per le operazioni finanziarie aventi a oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali la misura massima è pari al 50%.

In favore delle microimprese la garanzia del Fondo potrà essere concessa a titolo gratuito.

**Il modello di valutazione del rischio.** Il Fondo garantisce le pmi e i professionisti considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dalle Disposizioni operative. Il modello di rating utilizzato calcola la probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari collocandoli in una delle classi e delle fasce che compongono la scala di valutazione. Oltre al risultato del modello di valutazione occorre tener conto dei criteri generali di ammissibilità previsti dalla normativa (es. il settore di attività).

Con la precedente riforma della disciplina del Fondo, entrata in vigore il 15 marzo 2019, è stato adottato un modello di valutazione del merito creditizio delle imprese (modello di rating), che prevede 5 fasce di valutazione. In particolare,

dal 1° gennaio 2024 sono di nuovo escluse dall'accesso alla garanzia del Fondo le imprese rientranti in fascia 5 del modello di valutazione.

**Operazioni minori.** La misura di garanzia dell'80% viene riconosciuta anche per le operazioni finanziarie di "importo ridotto", la cui soglia viene innalzata dagli attuali 25 mila euro a 40 mila ovvero 80 mila euro nel caso di richiesta di garanzia presentata da confidi o altri garanti di primo livello autorizzati, inclusi i casi di operazioni finanziarie di microcredito di importo non superiore alle predette soglie

**Terzo settore e mid cap.** La nonna riconosce l'accesso alla garanzia del Fondo:

- per gli enti del Terzo settore (Ets) a condizione che risultino iscritti al Repertorio economico amministrativo (Rea) presso il Registro delle imprese e al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), per operazioni finanziarie di importo non superiore a 60 mila euro e senza l'applicazione del modello di valutazione del Fondo;

- per le imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazioni e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 (small mid cap) a fronte di singole operazioni finanziarie (attualmente l'accesso alla garanzia del Fondo è possibile per tali imprese solo nell'ambito di garanzie su portafogli di finanziamenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 4, del decreto legge n. 201 del 2011. In favore di tali imprese, la norma prevede tuttavia misure più contenute di garanzia, che variano in funzione della finalità a fronte della quale l'operazione finanziaria garantita è concessa. Le misure sono pari al 30% per il finanziamento di esigenze di liquidità aziendale e al 140% per le operazioni finanziarie relative a programmi di investimento. Anche per tale categoria di impresa la norma prevede l'inammissibilità alla garanzia del Fondo per i soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione.

La normativa di riferimento



contempla poi la possibilità dell'intervento del Fondo in favore di enti del Terzo settore non iscritti al Rea e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, purché ciò avvenga a valere sulle risorse di un'apposita sezione speciale finanziata con risorse appositamente stanziare da altre Amministrazioni ed eventualmente integrate anche con conferimenti privati (va precisato che gli enti del terzo settore sono tenuti a iscriversi al Registro nel caso in cui, accanto alla necessaria attività sociale, svolgano altresì un'attività economica).

Infine, la norma precisa che l'efficacia delle disposizioni relative alle garanzie rilasciate in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazioni e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

— © Riproduzione riservata —

## Il Fondo pmi dal 2024

06901

06901

Dal 1° gennaio 2024 il Fondo pmi garantisce fino all'80% i finanziamenti bancari per gli investimenti, le pmi in fase di start up e le operazioni a "importo ridotto" fino a 40.000 euro

La garanzia inoltre è concessa fino al 55% a fronte di finanziamenti per la liquidità di micro, piccole e medie imprese e fino al 60% per le operazioni riferite a pmi rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione

Il Fondo opera anche seppure con percentuali di copertura meno elevate anche le imprese con numero di dipendenti non inferiore a 250, le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capital di rischio e agli Ets per operazioni fino a 60.000 euro

La copertura massima del Fondo per tutto il 2024 per singola impresa verrà mantenuta per un importo pari a 5 milioni di euro

Verranno escluse dalle garanzie i soggetti (imprese e professionisti) rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo e verrà ridotto da 2 milioni di euro a 500 mila euro l'importo minimo dei bond che possono essere inclusi nei portafogli garantibili

## La commissione c'è, ma condizionata

L'applicazione della commissione per mancato perfezionamento è stata sospesa, fino al 31 dicembre 2022, dall'art. 13, comma 1, lettera h), del dl 8 aprile 2020, n. 23. Per risolvere le problematiche connesse all'applicazione della commissione la norma, da un lato, mantiene la commissione di 300 euro da applicare a ciascuna operazione finanziaria garantita dal Fondo ma non perfezionata; dall'altro, ne subordina l'applicazione nei soli confronti dei soggetti richiedenti la garanzia diretta che, nel corso dell'anno di riferimento, abbiano fatto registrare un'incidenza delle operazioni non perfezionate rispetto a quelle garantite superiore a una soglia del 5%. La commissione non è dovuta per le operazioni non perfezionate a seguito della rinuncia al finanziamento da parte dei beneficiari.

La norma prevede anche l'istituzione di un Comitato cui sono assegnate funzioni consultive, costituito dai ministri delle imprese e del made in Italy,

dell'economia e delle finanze e dal presidente della Conferenza delle regioni o loro delegati, nonché da rappresentanti delle associazioni rappresentative delle imprese del settore dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, della cooperazione e del Terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal ministro delle imprese e del made in Italy, con vicepresidenza del ministro dell'economia e delle finanze ed è convocato anche su impulso del Consiglio di gestione.

La norma abroga la previsione, contenuta al comma 48, lettera a), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa alla partecipazione al Consiglio di gestione dei due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati dal Mimit e dal Mef, su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese.

— © Riproduzione riservata —